

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2016**  
**138/2016/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE  
RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DEL SISTEMA ELETTRICO PER LE UTENZE NON  
DOMESTICHE , AI SENSI DELLA LEGGE 21/2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 marzo 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto legge 210/15);
- la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione con modificazioni del decreto legge 210/15 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR 730/63);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e, in particolare, l'Allegato A a tale deliberazione, recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - disposizioni per il periodo 2016-2019 (TIT), approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/com (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2016, 13/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 13/2016/R/eel), di attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge 210/15;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014,

recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);

- la nota del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013) (di seguito: primo atto di indirizzo).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, aveva disposto che l’Autorità provvedesse ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le sole utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, *“la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014”*;
- con la deliberazione 13/2016/R/eel, l’Autorità ha dato una prima applicazione alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, disponendo, sulla base di quanto stabilito dalla norma, che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicabili per le utenze connesse in alta e altissima tensione dal 1 gennaio 2016 avessero struttura trinomica, sui tre *driver* €/cent/punto di prelievo per anno, €/cent/kW, €/cent/kWh;
- con la medesima deliberazione 13/2016/R/eel, l’Autorità:
  - ha rinviato, a successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 marzo 2016, la fissazione del valore delle aliquote degli oneri generali articolate secondo la struttura di cui al precedente punto, da applicare con effetto economico dall’1 gennaio 2016;
  - ha stabilito che, transitoriamente, limitatamente al trimestre 1 gennaio 2016 – 31 marzo 2016, ai clienti connessi in alta e altissima tensione vengano applicate in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, le vigenti componenti tariffarie a scaglioni a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alla tabella 1 della deliberazione 657/2015/R/com;
- le sopra richiamate disposizioni del decreto legge 210/15 sono state significativamente modificate in sede di conversione del medesimo decreto dalla legge 21/16;
- il testo finale dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge 210/15, come risulta dalle modifiche apportate con la legge 21/16 in sede di conversione, prevede che l’Autorità provveda: *“ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”*;
- rispetto al testo originario, pertanto:

- l'obbligo per l'Autorità di modificare l'attuale struttura delle aliquote a copertura degli oneri generali del sistema elettrico è stato esteso a tutti i livelli di tensione per le utenze per usi diversi da quelli domestici;
- sono stati introdotti criteri e principi di cui l'Autorità deve tenere conto nel definire la nuova struttura delle suddette aliquote;
- la nuova norma, così come modificata dalla legge 21/16, ha un impatto molto più ampio rispetto alla norma recata dal decreto legge 210/15 e intesta all'Autorità margini di scelta in sede attuativa, margini esclusi dalla formulazione del citato decreto legge che, invece, rendeva sostanzialmente vincolato l'intervento dell'Autorità;
- le scelte che l'Autorità è quindi tenuta a compiere, dato anche l'estesa platea di soggetti che saranno interessati, richiede un adeguato percorso di consultazione, nell'ambito del quale dovranno essere ponderate con attenzione le diverse esigenze che la prospettata riforma della struttura delle componenti afferenti agli oneri generali inevitabilmente pone;
- i conseguenti tempi necessari per lo svolgimento di una tale consultazione, da un lato, non sono compatibili con i termini originariamente individuati dalla deliberazione 13/2016/R/eel per la fissazione del valore delle aliquote degli oneri e, dall'altro lato, rendono problematica la futura applicazione della nuova regolazione con effetto decorrente dall'1 gennaio 2016: infatti, si rischia di esporre i clienti interessati a un lungo periodo in acconto e il sistema elettrico a elevati oneri gestionali connessi al processo di fatturazione in acconto/conguaglio, tanto più rilevanti se si considera il fatto che, nel frattempo, gli impianti di consumo interessati dalla riforma potrebbero essere serviti da diversi operatori;
- questi ultimi aspetti costituiscono esigenze rilevanti ai fini del percorso di consultazione sopra ricordato, nell'ambito del quale l'Autorità dovrà valutare anche la possibilità di introdurre misure adeguate che contemperino dette esigenze, anche ipotizzando, qualora dalla consultazione emergano indicazioni in tal senso, percorsi graduati nell'applicazione della riforma, con periodi sottoposti a conguaglio differenziati, ad esempio, per livelli di tensione;
- la modifica della struttura delle aliquote degli oneri generali incide anche sulle modalità di applicazione del regime tariffario speciale riconosciuto alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e conseguentemente agli operatori ferroviari, ai sensi del DPR 730/63, anche in ragione delle specificità tecniche dei punti di prelievo per uso di trazione ferroviaria e, in particolare, delle modalità di calcolo della potenza e dell'energia "passante" sulle reti della medesima società.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15 ha disposto, altresì, in coerenza con la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01), che *"la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7*

*agosto 2012 sia applicata esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili”;*

- la suddetta disposizione non è stata modificata in sede di conversione in legge 21/16;
- per l’attuazione della disposizione di cui al punto precedente si renderà comunque necessario, secondo la procedura definita dal richiamato articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, l’aggiornamento del primo atto di indirizzo, in esito al procedimento di verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e all’approvazione del piano di adeguamento;
- il medesimo procedimento di verifica da parte della Commissione europea non risulta ancora concluso;
- il punto 4 della deliberazione 13/2016/R/eel ha confermato le disposizioni di cui alla deliberazione 668/2015/R/eel, per quanto concerne l’attuazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/2015, laddove prevede che la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico, di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, sia applicata esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per l’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/2015, come convertito con legge 21/16, volti a riformare l’attuale struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche, con modalità non discriminatorie tra le diverse tipologie di utenze non domestiche e senza aggravio di oneri per le utenze domestiche;
- nell’ambito del suddetto procedimento, sia in particolare opportuno:
  - valutare con attenzione le diverse esigenze che si pongono, con particolare riferimento all’esigenza dei clienti di conoscere con esattezza, entro tempi certi, gli ammontari di oneri generali dovuti a titolo definitivo; esigenza che, da un lato, potrebbe essere compromessa dai tempi necessari per svolgere il medesimo procedimento, dall’altro lato, potrebbe trovare tutela (qualora dalla consultazione emergessero esiti convergenti) nella previsione di un adeguamento graduale nel tempo della struttura delle aliquote degli oneri generali, eventualmente differenziato per livello di tensione;
  - individuare le modalità più idonee di applicazione della nuova struttura tariffaria degli oneri generali al regime tariffario speciale di cui al DPR 730/63;
- sia necessario abrogare, conseguentemente, i punti 1 e 2 della deliberazione 13/2016/R/eel, nonché abrogare anche il punto 3, sostituendolo con una previsione di contenuto analogo che includa nel suo ambito di applicazione anche le utenze non domestiche diverse da quelle in alta e altissima tensione;

- prevedere che i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 657/2015/R/com, per le utenze non domestiche, nonché loro successivi aggiornamenti, siano applicati a tali utenze in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare con le modalità che saranno definite con provvedimento adottato in esito al procedimento avviato con la presente deliberazione

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti volti a riformare l'attuale struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico per le utenze non domestiche in altissima, alta, media e bassa tensione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 210/15, come convertito, con modificazioni, in legge 21/16;
2. di rendere disponibili, nell'ambito del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. nell'ambito del procedimento di cui al punto 1:
  - di valutare con particolare attenzione l'esigenza dei clienti di conoscere con esattezza, entro tempi certi, gli ammontari dovuti a titolo definitivo, come meglio chiarito in motivazione;
  - di individuare le modalità applicative più opportune della nuova struttura tariffaria degli oneri generali al regime tariffario speciale di cui al DPR 730/63, nel rispetto delle finalità del medesimo regime speciale, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 91/14;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
5. di abrogare i punti 1, 2 e 3 della deliberazione 13/2016/R/eel;
6. di stabilire che, nelle more del procedimento avviato ai sensi del punto 1, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 657/2015/R/com e successivi aggiornamenti, siano applicati alle utenze non domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità che saranno definite con provvedimento adottato in esito al procedimento di cui al precedente punto 1;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*